

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Nuove disposizioni in materia di aree protette (119-1004-1034-1931-2012-A)

ORDINE DEL GIORNO

G5.101

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A,

premesso che:

la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi), istituita nel 1998 per ampliare le competenze del coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Regionali anche alle aree protette nazionali, rappresenta oggi il 100% dei parchi nazionali, il 77% dei quelli regionali, il 78% delle aree marine protette, 12 enti pubblici (tra i quali 5 regioni) importanti associazioni ambientaliste come CAI, Legambiente, Marevivo o soggetti gestionali di esse come WWF Oasi. Inoltre dal 2012 tre rappresentanti dell'ANCI, sono invitati permanenti al direttivo nazionale della federazione;

considerato che:

da giugno 2008, la Federparchi si è inoltre costituita quale sezione italiana di Europarc Federation, entrando a far parte, con i propri associati, di un'organizzazione che associa ad oggi quasi 600 istituzioni ed Enti incaricati della gestione di oltre 400 aree protette in 38 Paesi europei. Assumendo un ruolo di riferimento importante su alcune tematiche fondamentali come la diffusione della carta europea del turismo sostenibile;

federparchi si è dotata di un modello organizzativo che, indipendentemente dall'ampiezza o dalla categoria dell'area protetta, garantisce nel consiglio una rappresentanza equilibrata di tutte le categorie degli enti gestori (Parchi Nazionali e Regionali, Aree Marina Protette, Associa-

zioni ambientaliste, Enti locali). Garantendo lo svolgimento di almeno due assemblee dei soci all'anno e di un congresso ogni 3 anni;

tenuto conto inoltre che:

soprattutto negli ultimi anni la federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali è stato l'interlocutore principale delle istituzioni in materia di tutela e gestione delle aree protette, sia che questo abbia riguardato la modifica di leggi regionali, come sta avvenendo attualmente in Liguria, Lombardia e Campania, sia per quello che ha riguardato la modifica della legge quadro nazionale, la 394/91,

impegna il Governo:

a riconoscere la rappresentanza istituzionale del sistema delle aree protette italiane da parte della Federparchi, così come indicato da una prassi consolidata di rapporti e relazioni intercorse con gli altri soggetti istituzionali e il Governo stesso.

EMENDAMENTI

Art. 18.

18.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 600.000 euro per l'esercizio 2017 e 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995».

Art. 26.

26.0.100 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alla province auto-

nome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione».
